

ISTITUZIONE SERVIZI EDUCATIVI – SCOLASTICI
CULTURALI E SPORTIVI DEL COMUNE DI CORREGGIO
(PROVINCIA DI REGGIO EMILIA)
(Viale della Repubblica, 8 - Tel. 0522/732.064 - Fax 0522/631.406)
P. I. 00341180354 - e-mail: isecs@comune.correggio.re.it

CAPITOLATO SPECIALE PRESTAZIONALE PER L’AFFIDAMENTO IN APPALTO DELLA GESTIONE DEI SERVIZI EDUCATIVI, PEDAGOGICI E DI AUSILIARIATO DEL NIDO D’INFANZIA MELOGRANO A MANDRIOLO DI CORREGGIO (RE) PER GLI ANNI SCOLASTICI DAL 2015/16 AL 2019/20

INDICE:

ART. 1 -PRINCIPI GENERALI
ART. 2 -OGGETTO DELL’ APPALTO
ART. 3 - CARATTERISTICHE DELLA STRUTTURA
ART. 4 -DURATA DEL CONTRATTO E REVISIONE PERIODICA DEL PREZZO
ART. 5 -MODALITÀ ORGANIZZATIVE DEL SERVIZIO
ART. 6 -DESCRIZIONE DEI SERVIZI RICHIESTI
ART. 7- CONDIZIONI GENERALI
ART. 8 -ONERI DELLA STAZIONE APPALTANTE
ART. 9 – ONERI DEL GESTORE
ART. 10 – IMPORTO COMPLESSIVO DEL CONTRATTO E CANONE
ART. 11 -VIGILANZA E VERIFICHE
ART. 12 -PENALI
ART. 13 -RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
ART. 14 -ESECUZIONE IN DANNO
ART. 15 – RESPONSABILITÀ IN SOLIDO
ART. 16 – CLAUSOLA SOCIALE
ART. 17 – CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE
ART. 18 -NORME DI RINVIO
ART. 19 -DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE
Allegati

Art. 1 -PRINCIPI GENERALI

In esecuzione del provvedimento dirigenziale n° 73 del 8/5/15 è intendimento di questa Istituzione (ISECS), in funzione di stazione appaltante, procedere all'affidamento in appalto dei servizi in oggetto, ed il presente documento costituisce il capitolato speciale prestazionale.

Art. 2 – OGGETTO DELL'APPALTO

Affidamento in appalto dei servizi educativi, pedagogici e di ausiliario per la gestione del nido comunale "Melograno" di Mandriolo, situato in Via Mandriolo Superiore n° 6/a a Correggio (RE) per gli anni scolastici dal 2015/16 al 2019/20, mediante procedura aperta con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, benché siano servizi di cui allegato II B del Dlgs 163/06.

Art. 3 - CARATTERISTICHE DELLA STRUTTURA

Il Nido d'infanzia comunale "Melograno" è situato in Via Mandriolo Superiore n° 6/a a Correggio (RE) in una struttura composta di un piano terreno nel quale trovano posto le 3 sezioni di cui è composto, oltre agli altri spazi necessari per i bambini (previsti dalla L.R. 1/2000 e s.m.i. e dalla direttiva n° 85/2012) oltre che da un primo piano dove si trovano locali adibiti a servizi generali e per gli adulti.

Il nido, già precedentemente autorizzato definitivamente al funzionamento, prot. n° 879 del 1/9/11 per un massimo di 65 bambini (57 + 15%, in ragione dello scarto tra iscritti e frequentanti previsto all'art. 2 comma 4 della direttiva regionale n° 85/2012), con scadenza legata al termine del contratto di appalto, adempie a tutte le caratteristiche gestionali e tecniche per poter ottenere il rinnovo dell'autorizzazione al funzionamento in quanto il presente capitolato ha ottenuto il parere positivo dalla Commissione Tecnica Distrettuale nella seduta del 5/5/15, prot. n° 1282 del 6/5/15.

Si precisa che il presente appalto ha come oggetto solamente la gestione del servizio di nido (personale educativo, pedagogico ed ausiliario), in quanto la proprietà della struttura, la manutenzione dell'edificio e degli impianti e la titolarità di alcuni servizi complementari, meglio descritti all'art. 5, restano in capo alla stazione appaltante.

Art. 4 – DURATA DEL CONTRATTO E REVISIONE PERIODICA DEL PREZZO

Il contratto avrà durata di 5 anni per gli anni scolastici dal 2015/16 al 2019/20 e precisamente dal 25/8/15 al 30/6/20.

L'Amministrazione aggiudicatrice ha comunque facoltà di prorogare la durata contrattuale di massimo mesi 6 ai sensi di legge che la ditta sarà comunque tenuta ad accettare alle stesse condizioni contrattuali qualora non sia stata ancora aggiudicata la nuova fornitura.

Con decorrenza 1 settembre, a partire dal 2016, è previsto in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 115 del D.lgs 163/2006 l'aggiornamento periodico percentuale dei prezzi, in misura della variazione dell'indice dei prezzi ISTAT per le famiglie di operai ed impiegati, senza tabacchi, del mese giugno; tale adeguamento avverrà su richiesta della ditta / cooperativa aggiudicataria che deve pervenire entro il 1 settembre.

Art. 5 - MODALITÀ ORGANIZZATIVE DEL SERVIZIO

La gestione del Melograno sarà caratterizzata da autonomia gestionale ed organizzativa e da specifico progetto pedagogico nell'ambito delle condizioni di seguito stabilite:

a) Organizzazione sezioni

Il gestore dovrà organizzare il servizio rivolto a bambini in età compresa tra i 12 ed i 36 mesi, nei locali del nido, già adeguatamente predisposti e attrezzati dall'ISECS per un numero di **56 bambini** di cui sopra, suddivisi in 3 sezioni così organizzate indicativamente:

- 1^ sez. con 16 bambini medi accolti a part time
- 2^ sez. con 24 bambini medi/grandi accolti a part time/tempo pieno
- 3^ sez. con 16 bambini medi/grandi accolti a part time

Il gestore, in accordo con ISECS, proporrà ed adeguerà anno per anno un modello organizzativo in base alle richieste dell'utenza e quindi alle immissioni da graduatoria comunale.

ISECS si riserva la facoltà di modificare, con una oscillazione massima comunque all'interno del più o meno 20% ed in base alle domande dell'utenza:

- in aumento il numero dei bambini inseriti, fino al massimo dei bambini accoglibili,, pur nel rispetto dei parametri numerici educatore/bambini di legge,
- in diminuzione il numero dei bambini inseriti, dietro una riduzione percentuale del personale in servizio e quindi del canone, da quantificarsi anno per anno;

Sarà quindi possibile attivare, con adeguamento del canone, una diversa capienza/articolazione del servizio che solo indicativamente viene così tipizzata:

- per un numero di **64 bambini**, suddivisi in 3 sezioni così organizzate indicativamente:

- 1^ sez. con 16 bambini medi accolti a part time
- 2^ sez. con 24 bambini medi/grandi accolti part time/tempo pieno
- 3^ sez. con 24 bambini medi/grandi accolti part time

- per un numero di **48 bambini**, suddivisi in 3 sezioni così organizzate indicativamente:

- 1^ sez. con 16 bambini medi accolti a part time
- 2^ sez. con 16 bambini medi/grandi accolti a part time/tempo pieno
- 3^ sez. con 16 bambini medi/grandi accolti a part time

b) Progetto pedagogico, comprensivo dell'organizzazione del servizio e all'utilizzo degli spazi

Verrà proposto dal gestore in sede di gara e dovrà contenere tra l'altro le modalità di organizzazione del servizio e dell'utilizzo degli spazi; l'ISECS si riserva apposita valutazione qualitativa di merito. Nel corso del contratto il progetto pedagogico potrà subire modifica su richiesta/proposta delle parti, e la sua applicazione potrà essere verificata.

c) Calendario scolastico ed orari di servizio

Il servizio dovrà seguire il calendario scolastico deliberato ad inizio anno dall'ISECS, di norma dal 1/9 al 30/6, mentre nel mese di luglio i bambini frequentanti saranno aggregati ai centri di tempo estivo organizzati dal Comune.

Gli orari di servizio dovranno essere i seguenti:

- dalle 8.30 alle ore 13.30 dal lunedì al venerdì per le sezioni a part time
- dalle 8.30 alle ore 16.00 dal lunedì al venerdì per la sezione a tempo pieno

La fascia oraria dalle ore 7.30 alle ore 8.30 potrà essere usufruita, senza costi aggiuntivi, dai bambini le cui famiglie certifichino orari di lavoro incompatibili con la frequenza normale.

Eventuali servizi integrativi orari concordati tra le famiglie utenti ed il gestore non rientreranno nel presente rapporto contrattuale, tuttavia dovranno preventivamente essere assentiti dall'ISECS.

d) Regolamentazione tariffaria

Gli utenti saranno assoggettati alla regolamentazione tariffaria vigente per le strutture comunali.

Le rette di frequenza (quote fisse) e le quote pasto fissate per il servizio mensa sono percepite direttamente dall'ISECS sulla base dei prospetti mensili che l'ente gestore è tenuto a fornire.

e) Modalità di ammissione e frequenza dei bambini

L'ammissione dei bambini avverrà su designazione dell'ISECS in base alla graduatoria comunale redatta sulla base di quanto contenuto nel regolamento comunale per l'accesso al nido.

Il numero di posti massimo disponibile è il medesimo della capacità ricettiva massima, nel rispetto del rapporto numerico educatori/bambini di cui alla direttiva regionale 85/2012).

L'età minima di ingresso è fissata in mesi 12 (dodici); i bambini potranno essere accolti sia ad orario part time (fino alle 13.30) che a tempo pieno (fino alle 16.00), questi ultimi per un massimo indicativo di n° 24 bambini.

In caso di ritiro di un bambino l'ISECS provvede alla sostituzione anche in corso d'anno fino all'esaurimento della graduatoria comunale, nel rispetto della Carta dei Servizi e del Regolamento per l'accesso ai nidi comunali.

f) Partecipazione delle famiglie alla vita del servizio

Il gestore istituirà e rinnoverà con i genitori dei bambini utenti un Comitato di Gestione eletto democraticamente, per le cui funzioni e finalità dovrà farsi riferimento al Regolamento di gestione comunale.

Il Presidente del Comitato di Gestione della struttura in oggetto partecipa a pieno titolo alla Conferenza dei Presidenti dei Comitati di Gestione delle strutture comunali.

Le famiglie dei bambini frequentanti il servizio devono partecipare alle stesse attività e proposte per gli altri nidi del territorio a gestione diretta comunale.

Art. 6 – DESCRIZIONE SERVIZI RICHIESTI

Il servizio dovrà essere viene organizzato indicativamente con le seguenti modalità, ferma restando la possibilità della ditta aggiudicataria di strutturare e migliorare la seguente organizzazione in base alla propria competenza ed alle esigenze che si verifichino:

EDUCATRICI

Per organizzazione standard a 56 bambini, n° 7 educatrici :

- 1^ sez con 16 bb medi a part time (2 educ.)

2 educ. a 5 h frontali

- 2^ sez. con 24 bb medi/grandi a part time/tempo pieno (3 educ.)

1 educ. a 5 h frontali e 2 educ. a 6 h frontali medie (una potrà fare orario spezzato)

-3^ sez. con 16 bb medi/grandi ad orario part time (2 educ.)

2 educ. a 5 h frontali

Solamente qualora si verifichi la necessità di una diversa composizione numerica del servizio, in base alle richieste delle famiglie di cui all'articolo precedente, si prospettano indicativamente anche le seguenti possibili modalità alternative di base:

Eventuale organizzazione standard a 64 bambini, n° 8 educatrici :

- 1^ sez con 16 bb medi a part time (2 educ.)

2 educ. a 5 h frontali

- 2^ sez. con 24 bb medi/grandi a part time/tempo pieno (3 educ.)

1 educ. a 5 h frontali e 2 educ. a 6 h frontali medie (una potrà fare orario spezzato)

-3^ sez. con 24 bb medi/grandi ad orario part time (3 educ.)

3 educ. a 5 h frontali

Eventuale organizzazione standard a 48 bambini, n° 6 educatrici :

- 1^ sez con 16 bb medi a part time (2 educ.)

2 educ. a 5 h frontali

- 2^ sez. con 16 bb medi/grandi a part time/tempo pieno (2 educ.)

2 educ. a 6,5 h frontali medie
-3^a sez. con 16 bb medi/grandi ad orario part time (2 educ.)
2 educ. a 5 h frontali

Le organizzazioni settimanali vengono riconosciute per 41 settimane, ossia per l'intero calendario scolastico (40 settimane) ed anche per l'ultima settimana di agosto, per consentire la predisposizione degli spazi ed effettuare incontri con le famiglie dei bambini utenti di nuovo inserimento.

Ad ogni educatrice in servizio viene poi riconosciuto un monte ore di gestione sociale di n° 3 ore settimanali per le 41 settimane di effettivo servizio (compresa l'ultima settimana di agosto, utilizzata anche per la formazione).

Tali ore devono essere utilizzate, almeno parzialmente ed in accordo col coordinamento pedagogico comunale, all'interno del programma di aggiornamenti annuali organizzati per gli operatori dei servizi per l'infanzia comunali.

AUSILIARIE – N° 3

Il numero di ausiliarie e le ore di servizio non mutano in base alle articolazioni delle sezioni e sono:
2 aux a 5,5 h + 2 ore di monte ore di gestione settimanale x 40 sett.

1 aux a 3,5 h + 1 ora di monte ore di gestione settimanale x 40 sett.

Viene inoltre riconosciuto un pacchetto integrativo di n° 45 ore complessivo cumulativo tra le tre figure per il "riassetto" di fine agosto di cui sopra (41^a settimana).

Solo qualora si applicasse il modello organizzativo con 48 bambini dovrà effettuarsi una riduzione di 0,5 ore giornaliere.

PEDAGOGISTA – N° 1

Si riconoscono al coordinatore pedagogico, che svolge funzioni di responsabile e referente per la struttura nei confronti dell'Amministrazione, n° 8 ore settimanali x 41 settimane, rendicontate mensilmente; la pedagoga oltre allo specifico coordinamento della struttura dovrà mantenere un costante rapporto di collaborazione con la pedagoga comunale e partecipare al coordinamento pedagogico distrettuale.

In ogni caso:

a) deve essere garantito un rapporto educatore – bambini calibrato sulle esigenze dei bambini e del servizio, rispettoso dei parametri di cui alla L. R. 1/2000 e s.m.i. e direttiva applicativa n° 85/2012;

b) deve essere garantita la stabilità e continuità del personale educativo e la sostituzione tempestiva in caso di assenza degli operatori titolari per malattia, maternità, ecc.

Salvo casi di forza maggiore, da dimostrare formalmente, il personale educativo inizialmente assegnato non potrà subire variazioni in corso d'anno, e non potrà variare per più di una unità da un anno all'altro.

c) tutto il personale dovrà essere in servizio agli orari fissati e dovrà essere registrata l'effettiva presenza con apposito strumento (cartellino, scheda, ecc.) verificabile.

d) l'utilizzo di personale volontario è consentito purché svolga la propria attività in una logica complementare e non sostitutiva rispetto ai parametri numerici sopra indicati.

Art. 7 –CONDIZIONI GENERALI

A) PERSONALE:

Tutto il personale, che dipenderà ad ogni effetto direttamente dalla ditta/cooperativa aggiudicataria, dovrà essere in possesso dei requisiti (titolo di studio e idoneità fisica) previsti dalle norme regionali e nazionali sui servizi per l'infanzia, in particolare la LR 1/2000 e s.m.i. e delibera applicativa 85/12.

La ditta/cooperativa aggiudicataria si impegna ad utilizzare personale di provata capacità, il quale dovrà mantenere il più assoluto riserbo su quanto sia venuto a conoscere nell'espletamento del servizio, nel rispetto della normativa sulla privacy (Dlgs. 196/03 e s.m.i), e dovrà utilizzare spazi e materiali con estrema cura, lasciando i locali oggetto del servizio nello stesso stato in cui li hanno trovati.

La ditta/cooperativa aggiudicataria sarà responsabile dell'operato dei propri dipendenti verso i quali si impegna ad osservare tutte le leggi e i regolamenti, le norme previdenziali ed assicurative, le disposizioni contrattuali, oltre ad ogni normativa relativa alla sicurezza (Dlgs 81/08 e s.m.i.).

B) INTERRUZIONE DEL SERVIZIO

Il gestore aggiudicatario non potrà sospendere a nessun titolo il servizio, neppure parzialmente, salvo esplicita autorizzazione.

In caso di sciopero è tenuto a dare alla stazione appaltante le comunicazioni prescritte dalle normative sul diritto di sciopero e sui servizi minimi essenziali, oltre ad avvisare l'utenza almeno 5 giorni prima, nel rispetto della

I servizi minimi essenziali in caso di sciopero non possono essere inferiori a quelli indicati negli accordi decentrati ISECS, così come l'organizzazione del servizio in caso di sciopero deve la stessa adottata dall'ISECS per le proprie strutture.

In caso di sciopero e quindi non fornitura (o parziale) del servizio la stazione appaltante effettuerà una trattenuta sul canone, per un importo da definirsi percentualmente sulla base dell'effettivo minor servizio reso.

In caso di non effettuazione del servizio per motivi di forza maggiore la stazione appaltante, sentito il gestore aggiudicatario, potrà optare per una delle due seguenti modalità:

- 1) effettuare una trattenuta, per un importo da definirsi percentualmente sulla base dell'effettivo minor servizio reso;
- 2) accordarsi col gestore aggiudicatario per recuperare, se possibile, le prestazioni non svolte.

C) ASSICURAZIONI, INFORTUNI E DANNI:

L'appaltatore sarà ritenuto responsabile dell'operato dei propri dipendenti e risponderà direttamente dei danni alle persone o alle cose comunque provocati nell'esecuzione del proprio servizio, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa o di compensi da parte del Comune, salvi gli interventi in favore dell'impresa da parte di società assicuratrici.

La ditta / cooperativa aggiudicataria deve possedere, all'inizio materiale della gestione del servizio, idonee coperture assicurative aventi validità per tutto il periodo contrattuale relative:

- 1) alla responsabilità civile per danni a persone e cose, nei massimali non inferiori a quelli della polizza del Comune di Correggio, ossia € 3.000.000 per sinistro;
- 2) all'infortunio, con massimali non inferiori a quelli della relativa polizza comunale per sinistro, in particolare:
 - morte € 85.000;
 - invalidità permanente € 200.000
 - rimborso spese sanitarie € 10.000 (massimale assicurato annuo)
 - ricovero ospedaliero € 50 (indennità giornaliera)

D) PREVENZIONE RISCHI, SICUREZZA ED IGIENE DEL LAVORO:

La ditta/cooperativa aggiudicataria è responsabile dell'operato dei propri dipendenti, in particolare lo è per quanto concerne la sicurezza sui luoghi lavori (Dlgs 81/08 e s.m.i.) quindi si impegna / dichiara:

- di aver provveduto ad effettuare la valutazione dei rischi aziendali prevista dall'art. 28 del D.Lgs. 81/08;
- di aver effettuato la designazione del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione;
- nominare il medico competente per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti
- di aver provveduto alla necessaria informazione e formazione in merito ai rischi generici e specifici presenti nell'attività ai sensi degli articoli 36 e 37 del D.Lgs 81/08;
- designare i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e comunque, di gestione dell'emergenza
- di trasmettere le informazioni sui rischi ai propri lavoratori impegnati nel servizio in appalto;
- di provvedere alla consegna dei necessari dispositivi di protezione individuale ai lavoratori individuati sulla base della valutazione dei rischi di cui all'art. 28 del D.Lgs. 81/08;
- a rispettare e fare rispettare al proprio personale le misure di prevenzione e protezione da adottare;
- di utilizzare mezzi ed attrezzature conformi alla normativa vigente;
- redigere ed esporre i piani di evacuazione ed effettuare le prove inerenti;
- fornire ed effettuare il controllo periodico delle cassette di pronto soccorso;
- considerata la tipologia del servizio e l'appartenenza delle figure professionali utilizzate allo stesso gestore, non si ravvisano particolari rischi interferenti per la sicurezza, la rimozione dei quali è anche basata su buone prassi di comportamento in caso di sporadiche e non prevedibili presenze in struttura di personale comunale, non si ravvisa quindi la necessità della predisposizione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenti (DUVRI), per la riduzione dei rischi originati da interferenze lavorative nell'appalto (ex art. 26 comma 3 D.Lgs 81/2008);
- adempiere comunque ad ogni altro obbligo in materia di tutela della salute e sicurezza dei luoghi di lavoro di cui al suddetto decreto e s.m.i.

Art. 8 - ONERI DELLA STAZIONE APPALTANTE

Oltre a quanto stabilito negli articoli precedenti l'ISECS si impegna a:

a) Provvedere a versare il costo annuale onnicomprensivo dei servizi resi (educativi, ausiliario e di coordinamento pedagogico) e della quota di contributo alle spese di funzionamento di cui all'articolo successivo suddivise in 10 rate mensili (per i 10 mesi di calendario scolastico: settembre – giugno) di uguale importo.

Per le voci c), d), e), f) dell'articolo successivo viene infatti riconosciuto un contributo gestionale annuo di € 12.700, assoggettato al ribasso d'asta (quindi già compreso nel canone) così suddiviso indicativamente:

Il pagamento delle fatture mensili verrà effettuato entro 60 giorni dalla ricezione delle stesse, o comunque a termini di legge;

b) Mettere a disposizione i locali e concedere in uso le attrezzature e gli arredi necessari al funzionamento del nido, così come risultanti dall'inventario allegato, concessi in comodato d'uso.

c) Garantire il funzionamento della struttura mediante la gestione e la manutenzione degli impianti e la fornitura di energia elettrica, acqua e gas a proprio carico.

d) Provvedere alla fornitura pasti per bambini e adulti secondo tabelle dietetiche approvate dall'AUSL.

e) Provvedere alle manutenzioni ordinarie e straordinarie dei locali e del verde pertinenziale.

f) avvisare l'impresa aggiudicataria in merito a sospensioni del servizio per qualsiasi motivo imprevedibile (chiusura scuole per avversità atmosferiche o altro) non appena a conoscenza e, comunque, con un preavviso indicativamente non inferiore a 24 ore;

Art. 9 - ONERI DEL GESTORE

Oltre a quanto stabilito negli articoli precedenti il gestore si impegna a:

- a) Inviare ad inizio scolastico (entro il mese di settembre) l'elenco nominativo del personale insegnante, ausiliario e pedagogico in servizio, con indicazione delle specifiche mansioni, titolo di studio e anzianità di servizio. Eventuali variazioni di personale, all'interno delle limitazioni di cui all'art.6, dovranno comunque sempre essere comunicate formalmente tempestivamente;
- b) Inviare ad inizio anno scolastico (entro il mese di ottobre) una relazione contenente le linee generali di organizzazione e di progettazione dell'attività dal punto di vista pedagogico/educativo, consegnando anche copia della documentazione prodotta nell'anno precedente;
- c) intestarsi l'utenza telefonica presente nella struttura;
- d) Smaltire i rifiuti e fornire tutto il materiale di uso e consumo ordinario, senza nulla chiedere alle famiglie come da prassi comunale, in particolare:
- materiale didattico e di consumo quotidiano;
 - detersivi, detergenti e materiale vario per la pulizia dei locali;
 - pannoloni e materiali igienico sanitari;
- e) Fornire la biancheria di ricambio, preferibilmente col sistema di "lavanolo", senza nulla chiedere alle famiglie;
- f) Mantenere con cura i locali, le attrezzature e gli arredi affidati in comodato d'uso, provvedendo alle manutenzioni di ripristino della funzionalità per l'usura derivante dal normale utilizzo ed alla sostituzione degli arredi o attrezzature usurati o danneggiati, riconsegnandoli nello stato e nel numero della fornitura iniziale o reintegrandoli nel numero e nella qualità, come da inventario allegato.
- g) Rimborsare i costi dei pasti consumati dagli adulti all'ISECS;
- h) Devolvere interamente all'ISECS i contributi pubblici (regionali, provinciali, ecc.) eventualmente percepiti in riferimento alla gestione del nido, in quanto i canoni già comprendono la piena corresponsione di adeguato corrispettivo rispetto alle prestazioni rese;
- i) Garantire il pieno rispetto della normativa HACCP sulla somministrazione bevande ed alimenti di cui al D.lgs. 155/1997 con l'adozione di apposite procedure e la tenuta dei registri necessari riguardanti le diverse fasi della procedura, pulizia e sanificazione comprese;
- l) Assumere comunque ogni responsabilità derivante dalla gestione ed organizzazione del servizio sotto il profilo educativo, igienico – sanitario, economico e giuridico, relativamente alle competenze e funzioni oggetto del presente appalto;

Art. 10 - IMPORTO COMPLESSIVO DEL CONTRATTO E CANONE

L'importo complessivo dell'appalto a base d'asta per la gestione del nido con la capienza di 56 bambini, su cui effettuare il ribasso di gara, ammonta a € 1.202.650 (€ 240.530 all'anno, suddiviso in 10 rate mensili) sul complesso dei 5 anni scolastici previsti (2015/16 – 2019/20).

L'importo base del contratto sarà di _____ ottenuto moltiplicando il canone mensile, IVA esclusa, così come definito a seguito del ribasso d'asta sulla base di gara, ammontante ad € _____ per le 50 mensilità della durata.

Come definito agli artt. 5 e 6 sono poi già previste due ulteriori diverse possibilità gestionali con un numero maggiore o minore di bambini inseriti in struttura.

Art. 11 - VIGILANZA E VERIFICHE

L'ISECS si riserva la facoltà di procedere in qualsiasi momento ad ogni forma di controllo ritenuta necessaria, idonea ed opportuna sull'andamento del servizio, mentre la ditta / cooperativa aggiudicataria si obbliga a consentire all'ISECS di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto dell'appalto, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.

Eventuali inadempienze da parte della ditta/cooperativa aggiudicatrice dovranno essere contestate dall'ISECS per iscritto, ed essa avrà 15 giorni di tempo dalla data della comunicazione formale per la regolarizzazione della prestazione.

Art. 12 -PENALI

L'appaltatore ed i propri dipendenti sono tenuti al rispetto delle leggi e del presente Capitolato nonché alle indicazioni impartite dall'ISECS durante lo svolgimento del servizio.

Nei casi di inadempimento degli obblighi contrattuali che non abbiano visto una regolarizzazione della prestazione con le modalità di cui all'articolo precedente e che non comportino la risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo successivo, alla ditta / cooperativa aggiudicataria potrà essere irrogata una penale di entità variabile da un minimo di € 100 ad un massimo di € 3.000 per ogni singola infrazione, in ragione della gravità della stessa (a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo: ritardi del personale, comportamento non professionale, spostamenti ingiustificati di personale, mancanza di sufficiente numero di personale in servizio, ammanchi o danni nelle strutture derivanti da comportamenti negligenti del personale, non fornitura di documentazione richiesta, ecc.), con progressione di importi in caso di recidività.

L'applicazione della penale sarà preceduta da regolare contestazione scritta e motivata, inviata con lettera raccomandata A/R, alla quale l'appaltatore avrà facoltà di opporre le proprie controdeduzioni entro dieci giorni dalla contestazione medesima.

La penale verrà incamerata direttamente mediante trattenuta sulla successiva fattura prima piuttosto che non dalla cauzione definitiva.

Art. 13 -RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

La ditta/cooperativa aggiudicataria resta obbligata per tutta la durata del contratto, mentre all'ISECS è riservata la facoltà di risoluzione immediata del contratto nei seguenti casi:

- 1) sopravvenuti motivi di interesse pubblico;
- 2) applicazione di almeno cinque penali;
- 3) frode o grave negligenza nell'adempimento degli obblighi contrattuali;
- 4) venir meno dei requisiti richiesti o dichiarati dall'appaltatore in sede di gara;
- 5) irregolarità amministrative e/o contabili che compromettano la regolare esecuzione del servizio, quali ad es. il mancato assolvimento degli oneri retributivi, previdenziali, assicurativi, di sicurezza e similari, previsti dalla normativa vigente;
- 6) dichiarazione di fallimento o similari della ditta / cooperativa aggiudicataria;

Ravvisata la sussistenza di una delle cause di risoluzione sopra descritte, l'ISECS la contesterà per iscritto alla controparte, che avrà dieci giorni di tempo per produrre eventuali controdeduzioni. Decorso tale termine e ritenuto di non accogliere le eventuali controdeduzioni, il contratto si intenderà risolto di diritto ai sensi dell'art. 1456 c.c..

La risoluzione del contratto comporterà l'incameramento di deposito cauzionale, salvo il risarcimento dei maggiori danni o di risoluzione per sopravvenuti motivi di interesse pubblico.

In caso di scioglimento del contratto la ditta assegnataria, dove possibile, è comunque tenuta a proseguire l'incarico fino a nuova assegnazione.

Art. 14 -ESECUZIONE IN DANNO

Indipendentemente da quanto previsto dall'articolo precedente, qualora l'impresa aggiudicataria si riveli inadempiente, anche solo parzialmente, agli obblighi derivanti dall'esecuzione del contratto, la stazione appaltante avrà facoltà di ordinare ad altra impresa l'esecuzione parziale o totale del servizio rimasto ineseguito, addebitando i relativi costi all'aggiudicataria.

Resta in ogni caso fermo il diritto al risarcimento dei danni che possono essere derivati all'ISECS e a terzi in dipendenza dell'inadempimento.

Art. 15 – RESPONSABILITÀ SOLIDALE

Ai sensi dell'art. 29, comma 2, del D. Lgs. n. 276/2003, disciplinante la responsabilità in solido che lega committente ed appaltatore, nonché con eventuali subappaltatori, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi e i contributi previdenziali dovuti, l'impresa aggiudicataria avrà l'obbligo di esibire, a semplice richiesta della stazione appaltante, tutta la documentazione, anche a campione,

attestante il regolare adempimento degli obblighi, in capo alla stessa, inerenti la corresponsione delle retribuzioni ed il versamento dei contributi previdenziali dovuti ai lavoratori coinvolti nell'appalto (a titolo esemplificativo, ma non esaustivo: copia del contratto di lavoro; copia buste paga, ecc.) ad integrazione dei DURC, attestanti la regolarità dei versamenti contributivi e previdenziali, richiesti dalla stazione appaltante sia nelle varie fasi di gara che per poter provvedere al pagamento di fattura mensile.

In caso di mancata acquisizione della documentazione entro i termini di 15 giorni dalla richiesta formale, ovvero in caso di eventuali irregolarità riscontrate dalla stazione appaltante sui documenti consegnati, e non sanate dall'impresa aggiudicataria entro un termine di 15 giorni, la stazione appaltante avrà diritto di comminare, senza indugio alcuno, penali in base alla gravità della mancanza, fino alla risoluzione del contratto

Art. 16 – CLAUSOLA SOCIALE

A norma di quanto previsto dall'art. 2112 del Codice Civile l'impresa aggiudicataria dovrà essere disponibile prioritariamente, in caso di attivazione di nuovi rapporti di lavoro per espletare il servizio, ad acquisire e garantire continuità occupazionale al personale in forza al gestore uscente impiegato sul servizio al momento dell'indizione delle procedure d'appalto, a condizione che in numero e la qualifica degli stessi siano armonizzabili con l'organizzazione di impresa della ditta aggiudicataria.

Art. 17 – CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE

Le controversie che dovessero insorgere sono deferite al foro competente di Reggio Emilia.

In pendenza della risoluzione di qualsiasi controversia l'appaltatore non potrà sospendere o ritardare il servizio.

Art. 18 -NORME DI RINVIO

Per quanto non espressamente previsto dal presente Capitolato d'oneri, si fa espressamente riferimento a quanto previsto dalle norme del bando di gara, dalle norme e dalle disposizioni del Codice Civile, nonché dalle norme speciali vigenti in materia di pubblici servizi.

Art. 19 -DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

L'ISECS si riserva la facoltà di rivedere il presente Capitolato apportando modifiche o integrazioni per sopraggiunti fatti o per ovviare ad inconvenienti riscontrati durante l'espletamento del servizio o per apportare migliorie al servizio stesso.

Il presente Capitolato d'oneri ha validità anche in regime di aggiudicazione provvisoria del servizio.

Correggio, 8/5/15

Allegato:

Elenco arredi ed attrezzature del nido Melograno fornite in comodato d'uso alla ditta/cooperativa aggiudicataria.